SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª COMMISSIONE
(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1958
(166ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegni di legge:

« Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano » **(2200) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3194, 3199
DE LUCA Angelo, *relatore* 3194
DE LUCA Luca 3194
FORTUNATI 3198

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 « **(2266)**; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 » **(2334)** e: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 » **(2380) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3192, 3194
CENINI, *relatore* 3193

« Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi » **(2459)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 3199, 3200, 3201
ASARO 3200
DE LUCA Luca 3200
FORTUNATI 3200, 3201
MARIOTTI 3201
NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3200
SPAGNOLLI, *relatore* 3199, 3200, 3201

« Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico, arrotondamento dei pagamenti e degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazioni dei titoli nominativi » **(2472) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3185

« Proroga al 30 giugno 1960 dell'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il "Jet-Fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'Amministrazione della difesa » **(2499) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3188, 3189
ASARO 3188, 3189
DE LUCA Luca 3188
MARINA 3189
NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3188, 3189
PONTI, *relatore* 3188

« Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte » **(2505)** (*D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 3189, 3190
FORTUNATI 3190
MARIOTTI 3190
MINIO 3190
RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3190

« Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste » **(2506)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3180, 3182, 3184
CENINI 3182
DE LUCA Luca 3183, 3184
RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 3183, 3184
TOMÈ, *relatore* 3180, 3182, 3184

« Modifica delle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili » **(2509)** (*D'iniziativa del deputato Brusasca*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 3201, 3202
MARIOTTI 3202
SPAGNOLLI, *relatore* 3202

« Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati » **(2510)** (*D'iniziativa dei deputati Vicentini e Longoni*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3202, 3203
DE LUCA Luca 3202
MARINA 3202
MARIOTTI 3202
NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3203
SPAGNOLLI, *relatore* 3202

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Asaro, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Guglielmone, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Paratore, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Natali e per il tesoro Riccio.

BRACCESI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste » (2506) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di indennizzi per beni, diritti e interessi situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMÈ, *relatore*. A seguito del *Memorandum* d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, nel quale, sia pure in forma provvisoria, era stata definita la situazione del Territorio libero di Trieste nel senso che la zona B, già in amministrazione fiduciaria della Jugoslavia è rimasta *de facto* ancora in potere della Jugoslavia, si è posto il problema dell'indennizzo dei beni che i cittadini italiani possedevano nella zona B.

Nella zona B i cittadini italiani lasciarono beni che, sotto il profilo giuridico, vennero distinti in tre categorie:

beni nazionalizzati ad opera delle autorità jugoslave in forza di provvedimento di carattere generale; provvedimento cioè che aveva colpito non solo i beni di cittadini italiani, ma anche i beni di proprietà di cittadini eventualmente jugoslavi;

beni poi confiscati (seconda categoria) in dipendenza di sentenze adottate da autorità jugoslave, in genere sentenze contestate, quanto alla loro legittimità e regolarità, dallo Stato italiano;

beni cosiddetti liberi, cioè prevalentemente di piccolo patrimonio familiare, piccolo patri-

monio aziendale, che non erano stati soggetti a nazionalizzazione o a confisca.

In conseguenza del *Memorandum* d'intesa i cittadini della zona B del Territorio libero di Trieste ebbero la facoltà di optare per la cittadinanza italiana, e la gran parte di questi italiani si avvalsero di tale facoltà, abbandonarono la zona B ed entrarono nel territorio della Madre Patria. I beni lasciati rimasero in possesso delle autorità jugoslave. Però permaneva, nei proprietari cittadini italiani, il diritto di proprietà su questi beni e quindi il diritto a un indennizzo ad opera dello Stato jugoslavo.

Ci furono delle trattative diplomatiche fra l'Italia e la Jugoslavia per regolare gli indennizzi per questi beni, ma a tutt'oggi non si è ancora giunti ad un accordo.

Poichè gli anni passano ed i profughi dalla zona B sono nella legittima aspettativa di essere in parte indennizzati per quei beni che hanno dovuto abbandonare in conseguenza delle vicissitudini della guerra e del dopoguerra, si è provveduto, con il disegno di legge in esame, ad assicurare loro quegli indennizzi che hanno sostanzialmente la caratteristica di acconti su quella che sarà la spettanza definitiva loro pertinente, la quale potrà aver luogo soltanto quando lo Stato italiano avrà raggiunto un accordo con lo Stato jugoslavo circa l'entità di tali beni che, come ben si comprende, se l'importo finale realizzato dallo Stato italiano attraverso questo accordo sarà superiore all'indennizzo che ora si concede ai profughi dalla zona B, anche l'incidenza verrà ridistribuita ai profughi stessi.

Come si è proceduto in questo disegno di legge per assicurare questo indennizzo sui beni, diritti e interessi situati nella zona B? Si è adottato questo sistema: si stabilisce il valore dei beni al 1938 e si applica a questo valore un coefficiente di rivalutazione; ma questo coefficiente di valutazione non è uguale per tutte le entità patrimoniali dei singoli cittadini. Si provvede cioè alla rivalutazione del valore dei beni al 1938 con coefficiente 40 sino a un valore di lire 200.000; 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire; 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire.

Questa strutturazione è analoga a quella che è stata già adottata con una legge del novembre 1954 con la quale si è provveduto all'indennizzo dei beni, diritti e interessi abbandonati dai cittadini italiani in Jugoslavia; c'è un'unica differenza sostanziale: che mentre il coefficiente di rivalutazione per i patrimoni fino a lire 200.000, nella legge del novembre 1956, era di 35 volte, nel presente disegno di legge è invece di 40 volte.

Io mi richiamo a quanto ebbi occasione di esporre quando approvammo la legge surricordata, per precisare che questa distribuzione in scaglioni, con coefficienti diversi di rivalutazione, risponde sostanzialmente a un criterio economico e a un criterio di carattere sociale: a un criterio economico in quanto i piccoli patrimoni familiari o aziendali potevano e possono consentire una realizzazione più piena di quanto non sia consentito ai patrimoni maggiori, perchè più facile ne è la commerciabilità, la vendita, eventualmente, a cittadini jugoslavi. Risponde anche a un criterio sociale nel senso che si va incontro ai proprietari di patrimoni più esigui per i quali l'indennizzo rappresenta uno dei mezzi molte volte essenziali di vita.

Questi sono i criteri che sono posti a base di questo disegno di legge, come furono a base del disegno di legge per i beni abbandonati in Jugoslavia. C'è da dire anche che l'indennizzo spetta soltanto a quei cittadini italiani che si sono trasferiti nel territorio nazionale mantenendo la cittadinanza italiana, quindi non a coloro che rimasero nel territorio della zona B.

La copertura è prevista facendo riferimento allo stanziamento che è normale, sul bilancio del Tesoro, per l'attuazione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il trattato medesimo. Si tratta di stanziamenti ricorrenti, permanenti per cui la copertura viene necessariamente realizzata; se non c'è in un esercizio, vi sarà nell'esercizio successivo.

Le forme previste nel disegno di legge per la liquidazione di questi indennizzi sono sostanzialmente le stesse adottate nella legge del 1956, cioè c'è una Commissione interministeriale la quale provvede alla liquidazione.

Ritengo perciò che il disegno di legge possa essere serenamente approvato, così come abbiamo approvato, a suo tempo, il precedente disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In attesa di sistemazione definitiva, è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona *B* del già Territorio Libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sarà frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione:

a) 40 volte sino al valore di 200.000 lire;

b) 20 volte sul valore eccedente le 200 mila lire fino a 2 milioni di lire;

c) 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire.

Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non può superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime.

Sono esclusi dall'indennizzo coloro che entro il 5 gennaio 1956 non avevano presentato la dichiarazione di rinuncia alla residenza nella zona *B*.

CENINI. Desidererei un chiarimento. A che cosa si riferiscono « le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 9 gennaio 1951, n. 10 »?

TOMÈ, *relatore*. Includono le leggi sui danni di guerra e l'indennizzo dei danni provocati dagli alleati e non dipendenti da cause violente di guerra, di combattimento, eccetera. In queste ipotesi funzionano sempre le precedenti leggi, in modo che non ci sia sperequazione fra gli altri cittadini italiani e questi ultimi per la stessa causale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

La concessione dell'indennizzo è subordinata, per i beni che siano stati sottoposti a misure limitative della proprietà in base a disposizioni emanate dalle autorità civili o militari jugoslave, alla condizione che gli aventi diritto non abbiano accettato le liquidazioni offerte dagli Uffici jugoslavi o comunque non abbiano riscosso somme a titolo di liquidazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per i beni che non siano stati sottopôsti alle misure indicate nell'articolo 2, la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti sui beni lasciati nel territorio su indicato e rilascino dichiarazione notarile con la quale cedono i loro diritti allo Stato italiano e s'impegnino a versare allo stesso le somme che eventualmente abbiano a ricevere da chiunque in relazione ai diritti oggetto della presente legge, fino a concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto ai sensi dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 4.

La concessione dell'indennizzo ai cittadini italiani titolari di quote o azioni di società che, prima del 5 ottobre 1954 avevano la loro sede principale nel territorio indicato all'articolo 1 è subordinata alla dimostrazione che la società abbia formato oggetto di misure limitative in base a disposizioni emanate dalle Autorità civili o militari jugoslave e l'avente diritto non abbia riscosso somme a titolo di liquidazione.

Se la società non sia stata sottoposta a misure limitative, la concessione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i titolari di quote o di azioni si trovino nell'impossibilità di fatto di esercitare i loro diritti e rilascino la dichiarazione notarile prevista nell'articolo 3.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai casi in cui le misure limitative o la impossibilità di esercizio si riferiscono alle singole quote od azioni possedute.

(*È approvato*).

Art. 5.

La concessione degli indennizzi viene deliberata dalla Commissione interministeriale di cui al successivo articolo 7 nominata con decreto del Ministro del tesoro.

La deliberazione della Commissione, firmata dal presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma o di Trieste, le quali, previa identificazione degli aventi diritti, provvedono alla emissione degli atti di pagamento a valere su ordini di accreditamento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro.

Sono considerate valide le domande già presentate.

(*È approvato*).

Art. 7.

La Commissione interministeriale di cui al precedente articolo 5 sarà composta di:

un magistrato di Cassazione con funzioni direttive in servizio od a riposo, presidente;

un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato, vicepresidente;

un magistrato della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del tesoro (Direzione generale del Tesoro);

un rappresentante del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato);

un rappresentante del Ministero delle finanze;

due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio.

A segretario e vicesegretario della Commissione sono nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro.

Nel designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione le Amministrazioni interessate provvederanno ad indicare anche i rappresentanti supplenti.

La Commissione delibera a maggioranza assoluta ed in caso di parità di voti, prevarrà il voto del presidente.

Con decreti del Ministro del tesoro, potranno essere chiamati a far parte della Commissione, per particolari esigenze, funzionari e tecnici dell'Amministrazione statale i quali, peraltro, non avranno diritto al voto.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con proprio decreto, la misura degli emolumenti da corrispondere ai membri della Commissione in rapporto ai lavori effettuati.

La Commissione, che potrà funzionare anche in Sottocommissione, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

DE LUCA LUCA. Mi pare che la Commissione prevista dall'articolo 7 non sia composta adeguatamente per gli scopi che si prefigge di raggiungere la legge. Abbiamo un magistrato di Cassazione in servizio o a riposo: non capisco perchè « a riposo ». Inoltre non ci sono i rappresentanti delle categorie interessate.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È detto alla fine: « due rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio ».

DE LUCA LUCA. Perchè designati dalla Presidenza del Consiglio? Non possono essere designati dalla Camera di commercio? Vorrei proporre un emendamento in questo senso. Io non so come funzioni questa Commissione, ma è composta da persone che stanno a Roma e che debbono discutere di beni che si trovano a Trieste.

TOMÈ, *relatore*. Allora è necessaria una precisazione. L'amministrazione del Tesoro ha propri organi i quali si occupano della determinazione di valori attraverso una Commissione paritetica con la Commissione jugoslava, i quali organi fanno accertamenti locali, così come è avvenuto per i beni abbandonati; non è che le liquidazioni si facciano attraverso accertamenti effettuati qui a Roma.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non si fa luogo alla liquidazione se l'interessato non rilascia una dichiarazione per cui lo Stato italiano possa trattare con lo Stato jugoslavo per la liquidazione definitiva.

DE LUCA LUCA. Per quanto riguarda i rappresentanti delle categorie interessate designati dalla Presidenza del Consiglio: quali sono le categorie interessate? C'è un'Associazione danneggiati?

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non c'è un'Associazione danneggiati della zona B.

TOMÈ, *relatore*. Vi sono associazioni generiche.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel disegno di legge, all'articolo 6, è stabilito che le domande di indennizzo corredate dalla necessaria documentazione debbono essere presentate, entro il termine di novanta giorni: dalle domande si vedrà chi sono gli interessati e in conseguenza di ciò si sceglieranno i rappresentanti delle categorie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 8.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo e purchè gli accertamenti compiuti lo consentano, potranno essere corrisposte anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'indennizzo liquidabile in base ai criteri di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 9.

All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi e delle anticipazioni previsti dalla presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi col Trattato medesimo.

All'onere relativo al funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 520 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad affidare, con proprio decreto, ad un Ente morale o di diritto pubblico la gestione dei beni per i quali i titolari abbiano rilasciato la dichiarazione notarile di cui agli articoli 3 e 4, fino a che non sarà raggiunta la sistemazione definitiva di tali beni.

I rapporti con l'Ente di cui al comma precedente saranno regolati con apposita convenzione.

(*È approvato*).

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico, arrotondamento dei pagamenti e degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazioni dei titoli nominativi » (2472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Minimo iscrivibile nel Gran Libro del debito pubblico, arrotondamento dei pagamenti e degli interessi su titoli e facilitazioni nelle operazioni di rinnovazioni dei titoli nominativi ».

Come i colleghi ricorderanno, il seguito della discussione di questo disegno di legge fu rinviato dopo un'ampia esposizione del relatore Braccesi.

Se nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Salva restando la disposizione dell'articolo 9 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536, le rendite di debito pubblico sono iscritte al portatore o a persona determinata e sono rappresentate rispettivamente da titoli al portatore e da titoli nominativi.

I titoli al portatore consistono in cartelle munite di una serie di cedole per il pagamento degli interessi in rate semestrali. I titoli nominativi consistono in certificati delle iscrizioni di rendita, muniti di una serie di tagliandi di ricevuta o di un foglio di compartimenti, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I titoli misti attualmente in circolazione saranno tramutati in nominativi in sede di rinnovazione per esaurimento delle cedole ad essi unite.

È abrogato l'articolo 11 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536.

(*È approvato*).

Art. 2.

Nel Gran Libro del debito pubblico non sono ammesse iscrizioni d'importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale.

Il capitale nominale del taglio minimo dei titoli al portatore dei prestiti pubblici vigenti viene fissato in lire cinquemila.

I titoli nominativi possono essere del capitale nominale di lire cinquemila e di multipli di tale somma, secondo le norme regolatrici dei singoli prestiti.

(*È approvato*).

Art. 3.

I titoli al portatore e misti di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale, attualmente in circolazione, sono dichiarati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

(*È approvato*).

Art 4.

Le rendite nominative di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale sono dichiarare a tutti gli effetti assegni provvisori nominativi, se non siano intestate a persona fisica capace ovvero siano sottoposte ad ipoteca o altro vincolo; sono considerate a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore, se siano intestate a persona fisica capace e non siano sottoposte ad ipoteca od altro vincolo.

Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalità, essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni

provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

(*È approvato*).

Art. 5.

In occasione di qualsiasi operazione, esclusa quella di affogliamento, su titoli nominativi di ammontare nominale superiore alle lire cinquemila, per le frazioni di capitale nominale di importo inferiore a tale cifra vengono rilasciati:

a) assegni provvisori nominativi, aventi la stessa intestazione ed i medesimi vincoli dei nuovi titoli derivanti dall'operazione, se questi ultimi non siano intestati a persona fisica capace ovvero siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo;

b) assegni provvisori al portatore, se i nuovi titoli derivanti dall'operazione siano al portatore ovvero siano intestati a persona fisica capace e non siano sottoposti ad ipoteca o altro vincolo.

Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalità, essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di rilascio; decorso tale termine, essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore.

Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.

(*È approvato*).

Art. 6.

Non è ammesso il rilascio di assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire cento. Per le frazioni di capitale nominale inferiori a tale cifra, comunque risultanti da operazioni, si riduce la consistenza del prestito.

Gli assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire 100, attualmente vigenti, debbono, a pena di decadenza, essere riscattati o riuniti, in base alle norme preesistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, le iscrizioni relative agli assegni provvisori considerati nel presente comma sono annullate.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le iscrizioni relative agli assegni provvisori nominativi da rilasciare posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge vengono effettuate in registri integrativi separati da quelli relativi alle iscrizioni nominative corrispondenti ai titoli.

(*È approvato*).

Art. 8.

Sugli assegni provvisori di debito pubblico, regolati dalla presente legge, sono ammesse esclusivamente le operazioni di riunione, di riscatto e di tramutamento al portatore.

La riunione può essere effettuata fra assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, nonchè fra assegni provvisori nominativi, ovvero dichiarati tali, aventi la stessa intestazione e gli stessi vincoli, ove esistano, sempre che essi, riuniti, permettano il rilascio di almeno un titolo di capitale nominale non inferiore alle lire cinquemila. Con la frazione di tale cifra, che eventualmente sopravanzi, sarà formato un nuovo assegno provvisorio, secondo le disposizioni dell'articolo 5, in quanto applicabili.

Il riscatto può essere effettuato:

a) per gli assegni provvisori al portatore, ovvero dichiarati o considerati tali, mediante cessione alla Cassa Depositi e Prestiti, al corso corrente nella Borsa di Roma per i titoli del prestito di appartenenza;

b) per gli assegni provvisori nominativi, o dichiarati tali, in base alle norme relative agli assegni provvisori preesistenti.

Il tramutamento in assegni provvisori al portatore di assegni provvisori nominativi è ammesso soltanto per i casi ed entro i termini indicati nel penultimo comma degli articoli 4 e 5.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il pagamento delle rate di interessi sugli assegni provvisori, o dichiarati o considerati tali, rimane sospeso fino a quando non sia eseguita la riunione di due o più di essi, in modo da formare titoli di debito pubblico di capitale nominale pari a lire cinquemila o multiplo di tale cifra, seconde le norme regolatrici dei singoli prestiti.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le iscrizioni relative ad assegni provvisori, al portatore o nominativi, ovvero dichiarati o considerati tali, per i quali nel corso di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalla data di rilascio, se posteriore, non sia stata chiesta la riunione o non sia stato effettuato il riscatto, saranno annullate per prescrizione.

(*È approvato*).

Art. 11.

Agli assegni provvisori previsti negli articoli precedenti sono estese le norme legislative e regolamentari relative agli assegni provvisori preesistenti, in quanto non siano incompatibili con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 12.

I titoli al portatore dei prestiti consolidati vigenti e del Prestito redimibile 3,50 per cento-1934 possono essere del capitale nominale di lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000.

I segni caratteristici dei nuovi tagli di titoli al portatore, nonchè quelli degli assegni provvisori previsti dalla presente legge, saranno fissati dal Ministro per il tesoro, con decreti da registrare alla Corte dei conti.

(*È approvato*).

Art. 13.

Ai fini del pagamento degli interessi sui titoli di debito pubblico, l'importo della rendita annua è arrotondato alle cinque lire, per eccesso o per difetto, quando rechi una frazione di tale cifra rispettivamente superiore o non superiore a lire due e centesimi cinquanta. Quando l'importo così arrotondato risulti multiplo di dieci, è ripartito in due rate semestrali uguali; in caso contrario, la rata pagabile nel primo semestre dell'anno sarà di cinque lire maggiore dell'altra.

(*È approvato*).

Art. 14.

In occasione di operazioni di rinnovazione di titoli nominativi, le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, per gli effetti della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, vengono fornite nella domanda, dall'esibitore, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo.

(*È approvato*).

Art. 15.

Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 non si applicano al Prestito Redimibile 5 per cento-1936 e alle Obbligazioni del Prestito Italiano per la Strada ferrata Maremmana.

Gli interessi sui titoli del Prestito Redimibile 5 per cento-1936, al portatore e nominativi, del capitale nominale di lire cento, sono corrisposti in rate annuali scadenti il 1° gennaio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1960 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il " Jet-fuel JP 4 " ed il " cherosene " destinati all'Amministrazione della difesa » (2499).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1960 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il Jet-fuel JP4 " ed il " cherosene " destinati all'Amministrazione della difesa ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « Jet-fuel JP 4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa, è prorogata fino al 30 giugno 1960.

PONTI, *relatore*. Il Ministero della difesa importa una certa quantità di cherosene ed altra materia prima necessaria per l'azionamento degli aerei militari a reazione e paga una tassa, che è quella normale, fino a un certo quantitativo; oltre questo quantitativo l'imposta subisce una riduzione. Il provvedimento che contiene queste norme ha effetto fino al 30 giugno 1958; si tratta ora di mantenere tale facilitazione fino al 1960 per lo stesso motivo che ha ispirato la legge al suo inizio onde non far pagare all'Amministrazione della difesa quello che dobbiamo poi restituirle in altro modo.

ASARO. Chi importa questi carburanti?

DE LUCA LUCA. Se, per esempio, la L.A.I. o l'Alitalia mettessero in circolazione, dei reattori ad uso passeggeri, potrebbero avere le stesse agevolazioni?

PONTI, *relatore*. Per ora è solo il Ministero della difesa ad importare questi prodotti.

PRESIDENTE. Io credo che il punto sia veramente questo: oggi questi speciali carburanti vengono utilizzati dal Ministero della difesa perchè è l'unica Amministrazione che possiede reattori. Se domani questo tipo di aerei fosse adibito ad uso civile, naturalmente potremmo fare anche per questi un trattamento di favore, a seconda delle necessità. Ma oggi come oggi siamo ben lontani dal verificarsi di questo evento.

ASARO. Io ritengo che sarebbe meglio rimandare la discussione di questo disegno di legge pregando il rappresentante del Governo di farci sapere come avviene questa importazione. È l'Amministrazione della difesa che provvede all'importazione o il carburante viene importato da imprese private?

PRESIDENTE. Si potrebbe anche rinviare la discussione a domani in modo che il rappresentante del Governo possa dare ulteriori notizie sull'argomento. Posso però assicurare che l'importazione viene effettuata totalmente sotto controllo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il carburante è destinato a scopi tali che il Ministero della difesa non può non preoccuparsi di avere il controllo dell'importazione. Si tratta di carburante destinato esclusivamente ad essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione.

ASARO. Da dove lo debbo desumere?

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dalla relazione fatta dal senatore Ponti e dal fatto che questo particolare carburante serve solo per gli aerei militari a reazione. Ora soltanto il Ministero della difesa possiede questo tipo di aerei; domani se l'aviazione civile adottasse aerei a reazione si potrebbe studiare

di estendere queste agevolazioni; ma oggi come oggi l'osservazione non ha nessun fondamento.

MARINA. Si tratta di un carburante specialissimo per aerei a reazione; può servire al massimo per macchine da corsa.

ASARO. Ecco già un'altra applicazione.

MARINA. Ma ogni Casa che fabbrica macchine da corsa si fabbrica anche un suo carburante speciale. In ogni modo oggi le corse con carburante speciale sono abolite e vengono effettuate con carburante normale.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Comunque, il Ministero della difesa ha il controllo sull'importazione.

MARINA. Dobbiamo pure ammettere che un consumo ci deve essere: avendo gli apparecchi dobbiamo avere per forza il carburante.

ASARO. Non insisto nella proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte » (2505) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale io stesso riferirò.

Il provvedimento si ricollega a un vecchio disegno di legge presentato da vari deputati che tende a portare ad un giusto equilibrio gli assegni di super-invalidità e altri assegni a favore dei cosiddetti mutilati e invalidi per servizio. Si tratta di coloro che sono titolari di pensioni e assegni privilegiati ordinari. Gli onorevoli colleghi sanno che vi sono i mutilati di guerra, i mutilati per servizio e vi sono inoltre, sempre alle dipendenze dello Stato, coloro che sono parificati agli infortunati sul lavoro, ferrovieri e postelegrafonici. Tra i mutilati per servizio sono particolarmente compresi, per le loro funzioni, i carabinieri, le guardie di finanza, purtroppo molto spesso gli aviatori, qualche vigile del fuoco; poi ci sono i casi particolari di impiegati che nell'esercizio delle loro funzioni, per esempio, negli stabilimenti chimici militari, sono andati incontro a lesioni e hanno riportato delle invalidità. Naturalmente, sempre in materia di pensioni, accanto ai mutilati per servizio, vi sono i loro eredi, coloro che vivevano a carico del mutilato o del caduto per causa di servizio.

Queste sono le categorie a cui si applica il disegno di legge in discussione il quale prevede l'elevazione degli assegni di superinvalidità. Per la categoria prevista dalla lettera A (decreto 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni) si passa da lire 456.000 a lire 648.000 annue; per quella prevista nella lettera A-*bis*, da lire 396.000 a lire 552.000 annue e per quella prevista dalla lettera B, da lire 331.400 a lire 451.400.

Per i superinvalidi residenti in Comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, l'indennità speciale per l'accompagnatore viene portata da lire 30.000 a lire 40.000 per la lettera A; da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera A-*bis*; da lire 24.000 a lire 31.000 per la lettera B. Per i superinvalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti l'indennità speciale per l'accompagnatore viene elevata: per la lettera A da lire 27.000 a lire 37.000; per la lettera A-*bis* da lire 24.000 a lire 32.000; per la lettera B da lire 21.000 a lire 28.000.

Nel disegno di legge è poi prevista la concessione di un'indennità speciale annua a favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria. Tale indennità speciale, che non sarebbe riversibile, dovrebbe essere pari alla differenza tra una mensilità del trattamento spettante alla data suddetta a titolo di pensione o di assegni accessori e l'importo della tredicesima mensilità.

Inoltre il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria, avrebbe diritto, a titolo di integrazione, a un assegno annuo di lire 36.000 per ciascuno dei figli che siano minorenni e inoltre nubili se femmine.

Sarebbe infine stabilito che la pensione di riversibilità spetti anche ai figli legittimati per susseguente matrimonio, che sarebbero parificati ai figli legittimi.

L'unico inconveniente è che l'applicazione di questo disegno di legge, che non ha effetto retroattivo, importerebbe una spesa di lire 400 milioni annui che dovrebbero trovare copertura nei capitoli normali dei singoli Ministeri, poichè questi mutilati per servizio non gravano tutti sullo stesso Ministero, ma naturalmente, dato che si tratta di pensioni privilegiate ordinarie, gravano sui bilanci di ciascun Ministero.

Bisogna tener conto del fatto che quest'onere, che è notevole, si riduce per l'anno in corso, dato che si tratta ormai di una frazione di anno, e cioè praticamente di tre mesi e mezzo-quattro mesi, supponendo che il disegno di legge entri in vigore prima della fine di marzo. Probabilmente entrerà in vigore entro la fine di marzo, quindi si tratterebbe di tre mesi soltanto; per tre mesi i 400 milioni di lire, ridotti a un quarto, diventerebbero lire 100 milioni divisi fra le varie Amministrazioni. Debbo dire che non dovrebbe ritenersi regolare mettere tale somma a carico di capitoli normali che riguardano una spesa obbligatoria; però riconosco che, trattandosi di una cifra così esigua si può caricarla approfittando di una certa elasticità che presentano certi capitoli di spesa.

Quindi se dal punto di vista della stretta correttezza noi non dovremmo approvare la copertura di questo provvedimento, tuttavia trattandosi di un onere relativamente piccolo che va diviso fra numerosi capitoli di uno stato di previsione, penso che la Commissione potrà dichiararsi favorevole.

MARIOTTI. Capisco che sia necessario approvare il disegno di legge il più sollecitamente possibile; ma questa dolce ipocrisia — di dire che malgrado il disegno di legge non sia costituzionalmente giusto, trattandosi di somme non rilevanti si può chiudere un occhio — noi ce la sentiamo ripetere da tanto tempo. Poi, tutte le volte che la nostra parte cerca di far approvare un disegno di legge, il primo ostacolo è questo: la copertura non c'è; e allora non se ne fa niente. Quindi non c'è una linea obiettiva di comprensione.

PRESIDENTE, *relatore*. Ho dichiarato apertamente che la copertura non sarebbe regolare.

MARIOTTI. Evidentemente se questo disegno di legge non interessava si sarebbe detto che non se ne poteva far nulla.

MINIO. Io osservo che l'articolo 1 dice, all'ultimo comma, che « i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1 luglio 1959 in ragione del 100 per cento ». Quindi praticamente il problema non esisterebbe.

RICCIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esiste, perchè evidentemente il disegno di legge è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento nel mese di febbraio ed erano stati già presentati i bilanci.

FORTUNATI. Il Governo può porre un problema di opportunità, ma dal punto di vista giuridico formale l'articolo 81 non entra nemmeno in discussione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli assegni di superinvalidità di cui allo articolo 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera *A*; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera *A-bis;* da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera *B*.

L'indennità speciale per l'accompagnatore, prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo sopracitato, e successive modificazioni, è elevata:

1) per i superinvalidi residenti in comuni aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti: da lire 30.000 a lire 40.000 per la lettera *A;* da lire 27.000 a lire 35.000 per la lettera *A-bis;* da lire 24.000 a lire 31.000 per la lettera *B;*

2) per i superinvalidi residenti in comuni aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti: da lire 27.000 a lire 37.000 per la lettera *A;* da lire 24.000 a lire 32.000 per la lettera *A-bis;* da lire 21.000 a lire 28.000 per la lettera *B*.

I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.

(*È approvato*).

Art. 2.

A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concessa una indennità speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento spettante alla data suddetta a titolo di pensione o di assegni accessori e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, numero 876.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa, su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed è corrisposta in unica soluzione nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno, a cominciare dall'anno 1958.

È abrogato il secondo periodo dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1953, n. 876.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finchè duri tale inabilità.

Se la domanda è presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Per i figli nati anteriormente al 1° luglio 1958 il diritto all'assegno integratore sorge a partire dalla data predetta.

(*È approvato*).

Art. 4.

Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

L'assegno integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purchè la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio da cui derivò l'invalidità.

(*È approvato*).

Art. 5.

I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.

(*È approvato*).

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000 annui, sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, concernenti pensioni ordinarie e relativi assegni accessori.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione dei disegni di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 » (2266); « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 » (2334) e: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 » (2380).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 »; « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 » e: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1957-58 ».

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do pertanto lettura dei tre rispettivi articoli unici:

Disegno di legge n. 2266:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1957, n. 1006, concernente la prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1957-58.

Disegno di legge n. 2334:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123, concernente la prelevazione di lire 1.000.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1957-58.

Disegno di legge n. 2380:

Articolo unico.

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, concernente la prelevazione di lire 117.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1957-58.

CENINI, *relatore*. Il primo disegno di legge, distinto con il n. 2266, è inteso, come agevolmente si comprende dalla lettura del suo titolo, a convalidare, ai termini dell'articolo 42, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1957, n. 1006, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di milioni 500 al capitolo n. 300 (spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie) dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. L'assegnazione di tale somma si è resa indispensabile per fronteggiare le maggiori spese derivanti dalle eccezionali misure profilattiche, che si sono dovute adottare a seguito del diffondersi delle manifestazioni influenzali, nella quasi totalità del territorio nazionale.

Con il secondo disegno di legge, contrassegnato con il numero 2334, viene chiesta l'assegnazione di un miliardo di lire al capitolo numero 125 (assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza) dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1957-58, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste. Questo disegno di legge è inteso a convalidare, ai sensi dell'articolo 42 della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1123. È inutile che io aggiunga che la spesa si è resa assolutamente inderogabile per fronteggiare esigenze di carattere assistenziali, anche in relazione alla influenza cosiddetta « asiatica » diffusasi in larghissime zone del territorio nazionale. Ed anche per questo provvedimento ritengo che il carattere di straordinarietà e di urgenza sia ampiamente giustificato.

Il terzo provvedimento, infine, quello contraddistinto col numero 2380, è inteso — come i due precedenti — a convalidare, ai termini dell'articolo 42, terzo comma, della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1957, n. 1201, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 117 milioni 800 mila, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Fitto per l'alloggio di servizio del Commissario del Governo nella Regione Trentino Alto-Adige (capitolo n. 372) lire 60.000; spese per i viaggi compiuti dal Ministro e dal Sottosegretario di Stato (capitolo n. 692-*ter*) lire 1 milione e 500.000; compensi per lavoro straordinario al personale (capitolo n. 692-VIII) lire 14.000.000; compensi speciali al personale (capitolo n. 692-IX) lire 9.000.000; indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale (capitolo n. 692-X) lire 4.000.000. (Integrazioni indispensabili in relazione ad inderogabili esigenze di servizio del Ministero delle partecipazioni statali strettamente connesse all'intensificazione del lavoro di organizzazione del Ministero stesso).

Assegni ed indennità agli addetti al Gabinetto del Ministro ed alla Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali (capitolo n. 692-IV) lire 13 milioni e 300.000. (Integrazione necessaria in relazione all'attuale composizione del Gabinetto e della Segreteria particolare). Fitto di locali (capitolo n. 692-XXIII) lire 15.000.000. (Assegnazione necessaria per provvedere alle occorrenze connesse con l'affitto di locali per la sistemazione di servizi del Ministero delle partecipazioni statali).

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (capitolo n. 25) lire 28.000.000; spese eventuali all'estero (capitolo n. 71) lire 18.000.000 (Assegnazioni connesse con maggiori spese occorse per i viaggi all'estero)

Ministero della pubblica istruzione:

Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte (capitolo n. 233) lire 11.000.000. (Assegnazione indispensabile per provvedere ad urgenti lavori di restauro di vari manufatti artistici).

Ministero del bilancio:

Retribuzioni ed assegni al personale addetto al Gabinetto e alla Segreteria particolare (capitolo n. 3) lire 3.940.000. (Integrazione necessaria in relazione all'attuale composizione del Gabinetto del Ministro e della Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato): Totale lire 117.800.000.

Poichè tutte le assegnazioni, alle quali ho accennato, sono state — come ho spiegato agli onorevoli colleghi — pienamente giustificate, non mi resta che di raccomandare l'approvazione dei tre disegni di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge n. 2266, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge, n. 2334, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge n. 2380, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano » (2200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione della imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA LUCA. Considerata la complessità del problema, relativo al disegno di legge in esame, riterrei opportuno che prima d'iniziare la discussione, il relatore presentasse una relazione scritta da distribuire ai componenti della Commissione.

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Mi pare che la proposta possa essere accolta: vuol dire che per ora mi limiterò ad una esposizione sommaria, salvo a presentare la mia relazione per iscritto affinchè possa venire distribuita ai colleghi.

Vorrei iniziare il mio dire ricordando un po' come è organizzato il catasto in Italia. Il nuovo catasto edilizio urbano è stato modificato in base alla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e rappresenta un tentativo, serio e degno di molta considerazione, di portare sul piano tecnico economico razionale una materia che prima era pressocchè affidata a delle elencazioni di dati approssimativi. Si sentiva infatti la necessità, analogamente a quanto si era fatto per il catasto dei terreni, di disporre di una rappresentazione tecnica razionale della situazione del patrimonio edilizio italiano; e da questa necessità è sorto il catasto edilizio urbano.

Come è congegnato questo catasto e che cosa si intende per zona censuaria? S'intende la zona di un comune o parte di comune. nella quale vengono classificati e divisi in gruppi i vari fabbricati. Esemplifico: se si considera il gruppo delle abitazioni private, queste verranno definite « gruppo A »; le abitazioni collettive ed anche gli uffici a carattere collettivo, vengono iscritti al « gruppo B »; i fabbricati destinati a commercio, negozi, botteghe, laboratori, ecc. vengono inclusi nel « gruppo C »; i fabbricati di aziende industriali, « gruppo D », ed infine un gruppo E, per i fabbricati a destinazione particolare.

Il gruppo più importante, specialmente dal punto di vista fiscale, è il gruppo A, quello delle abitazioni. Ma queste abitazioni sono a loro volta distinte in altre diverse categorie: categoria A1 per le abitazioni di tipo signorile; A2 per le abitazioni di tipo civile; categoria A3 per le case di tipo economico; categoria A4 per le abitazioni di carattere popolare; A5 di tipo ultra popolare; A6 per le abitazioni di tipo rurale; A7 abitazioni definite villini; A8,

ville; A9 castelli, o palazzi di eminente pregio storico ed artistico.

Questa distinzione in categorie non corrisponde alla classificazione che ne fanno gli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici, il quale suddivide le abitazioni in civili, di lusso, popolari e così via, classificazione che ha alla base delle leggi che regolano la edilizia economica popolare, ma non ha niente a che vedere con la classificazione catastale, classificazione che noi dobbiamo invece tener presente.

Altro punto: la classificazione catastale è riferita alla « zona censuaria », quindi nón ha una portata di carattere nazionale. Può darsi che in una zona censuaria una abitazione di tipo civile corrisponda a una abitazione di tipo economico di altra zona, ma ciò non ha alcuna conseguenza dal punto di vista fiscale, in quanto le categorie per ogni singolo Comune vengono stabilite a seconda dei redditi

Inoltre queste categorie vengono suddivise in classi: ogni categoria comprende 1, 2, 3 e 4 classi, a seconda delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei vari tipi e sono quindi le classi che in definitiva vengono a formare quella graduatoria delle tariffe catastali e delle rendite.

Con l'accertamento generale, a cura dello Stato, della proprietà immobiliare urbana e la costituzione del nuovo catasto edilizio si è mirato, quindi, in primo luogo di dare un nuovo ordinamento alla tassazione del redditi dei fabbricati, e si intese contemporaneamente d modificare il precedente sistema di accertamento ed il sistema di determinazione dello imponibile, affidando il primo ad una indagine tecnica oggettiva ed impostando il secondo su metodi prettamente catastali. Intanto il catasto centrale edilizio urbano ha stabilito che le abilitazioni vanno considerate per la loro consistenza, riferita al vano di abitazione. Che cosa significa consistenza? Consistenza è lo elemento tecnico per esprimere la tassazione a seconda che si tratti di fabbricati del gruppo abitazioni collettive (e in questo caso la consistenza è riferita al volume unità al metro cubo), o di abitazioni civili (consistenza riferita a vano utile), mentre la consistenza per il gruppo degli edifici destinati a negozi, laboratori, magazzini è riferita all'unità di superficie, e cioè al metro quadrato. In ogni singola unità distinta per la consistenza anzidetta, viene calcolata la rendita catastale in base ad apposita tariffa, cioè in base alla rendita media ordinaria — netta delle spese e perdite — ritraibile dalla unità tassabile di ciascuna categoria e classe nel triennio 1937-39.

Mi è sembrato utile e necessario ricordare queste notizie preliminari per meglio comprendere lo spirito del provvedimento al nostro esame.

Intanto il catasto edilizio urbano ha definito l'unità immobiliare come elemento tipico del catasto stesso. Unità immobiliare, secondo il catasto edilizio urbano, è il tutto o una parte di essa che di fatto produce un reddito, oppure che è suscettibile di produrre un reddito. Per quanto riguarda le abitazioni civili, normali, l'unità immobiliare coincide quasi sempre con l'appartamento, o con i vani destinati ad abitazione, unità immobiliare che fornisce un reddito e viene determinata dalla consistenza dei vani utili. Per vano utile si deve intendere quello spazio con porta e finestra, che abbia un minimo di superficie abitabile (il ripostiglio, che pure viene valutato per una certa aliquota, formerà un vano insieme al corridoio e alla cucina, ritenendosi che ognuno di questi spazi costituiscano un terzo del vano utile).

Vien fatta per ogni unità immobiliare una rappresentazione planimetrica: nel 1939 i proprietari di fabbricati furono obbligati a presentare le unità immobiliari di loro pertinenza, distinte per classificazione, con l'indicazione della consistenza, così da offrire al catasto edilizio la reale consistenza della situazione dei fabbricati. È stato veramente un lavoro che la direzione del catasto ha compiuto con notevoli sforzi.

Ora passando da questa considerazione di carattere tecnico a quella di carattere fiscale, ricorda come l'articolo 9 del decreto-legge 13 aprile 1939, convertito in legge l'11 agosto 1939, n. 1249, stabiliva che « la rendita catastale è la rendita media ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo soltanto dell'imposta fabbricati e della relativa sovraimposta e dei contributi di ogni spe-

sa. Agli effetti della prima determinazione della rendita catastale, la tariffa è stabilita con riferimento al 1° gennaio 1939 ».

Relativamente alla determinazione dell'imponibile, da assoggettare alla imposta fabbricati ed alle sovraimposte, infine, la legge 11 agosto 1939, modificata con il decreto legislativo 8 aprile 1948, prescrive, all'articolo 23, che essa debba basarsi sulla rendita catastale (calcolata come vedremo nella dizione del citato articolo) nei modi da stabilirsi con apposita legge.

Il reddito catastale riferito all'unità di consistenza si traduce in quella che si chiama tariffa: e tariffa è la espressione legale della rendita media ordinaria ritraibile, come è stata definita. Ecco perchè l'articolo 9 parla nel primo comma di « rendita castastale » e nel secondo comma parla di « tariffa ».

Bisogna poi tener presente anche una altra norma di questo stesso decreto-legge, ch'io ho richiamato, e cioè quella fissata dall'articolo 23, cui ho accennato, e che dice: « La rendita catastale, determinata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unità immobiliare, costituisce di regola il reddito imponibile soggetto all'imposta ed alla sovraimposta.

« Tuttavia gli Uffici distrettuali delle imposte dirette possono, di loro iniziativa o su domanda degli interessati, discostarsi nei singoli casi dalla rendita indicata al comma precedente, quando da elementi e circostanze di fatto risulti che il reddito effettivo dell'unità immobiliare, depurato delle spese e perdite eventuali valutate ai sensi dell'articolo 9, sia superiore od inferiore di almeno un quinto alla rendita catastale ».

Il legislatore proponeva di prendere come base dell'imponibile la rendita catastale: questo nel 1939. Ma tale norma, come ho detto sopra, è stata successivamente modificata con il decreto legislativo dell'8 aprile 1948, n. 514, quando cioè ci si è trovati di fronte ad una nuova situazione, profondamente mutata per le variazioni intervenute e derivanti da contingenze della guerra e del dopoguerra. Così con la legge del 1939 si stabiliva che la tassazione dei fabbricati doveva essere fatta in base al reddito imponibile, ecc.; nel 1948 si è invece sancito il principio che dovrà essere la legge a stabilire una norma per determinare la tassazione, rivalutando le rendite catastali per mezzo di coefficienti di aggiornamento. E poichè le leggi emanate dal 1945 in poi in materia di disciplina delle locazioni urbane hanno fissato agli aumenti delle pigioni limiti diversi secondo la destinazione e l'uso degli immobili — come era d'altronde logico e giusto — i coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali saranno determinati distintamente per ciascuna delle categorie nelle quali le unità immobiliari urbane risultano classificate dal nuovo catasto edilizio urbano, in relazione appunto alle caratteristiche che ne determinano la destinazione ordinaria. L'ultima di quelle leggi — la legge n. 368 del 1° maggio 1955 — inoltre, nel protrarre il blocco degli affitti fino al 31 dicembre 1960, consentì che nei successivi anni del periodo di proroga fossero apportati ulteriori aumenti ai canoni di affitto. In conseguenza di ciò gli imponibili saranno, fino a quell'epoca, rivalutati ogni anno con la applicazione di nuovi coefficienti di aggiornamento alle rendite catastali.

Ad ogni modo questo riguarda una categoria abbastanza cospicua di abitazioni, ma non la generalità. Noi ci troviamo di fronte a questo catasto che è stato fatto e si è già provveduto alla formazione dell'unità tipo. Ad esempio la mia casa di abitazione è stata presa come casa tipo ed inquadrata nella categoria delle case di abitazione economiche di quarta classe; il reddito di queste, unitario e a tariffa è un *tot*.

Questi elementi sono stati acquisiti dal catasto; come possono ora essere utilizzati? Possono cioè essere utilizzati ai fini fiscali e in che modo? Questa è la domanda che si è posta il relatore esaminando il disegno di legge, che all'articolo 1 così recita:

« A partire dalla data nella quale entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sarà provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unità immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unità è determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di

aggiornamento che, per le singole categorie di unità immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro delle finanze, sentita la Commissione censuaria centrale ».

Questo è il contenuto essenziale del disegno di legge, quindi si tratterebbe di determinare i coefficienti da applicare alle tariffe riferite alle singole categorie di unità immobiliari; bisognerebbe trovare questi coefficienti ed applicarli, così da poter avere le regole imponibili da tenere come base per i fini fiscali.

Da un punto di vista strettamente teorico mi pare che noi siamo di fronte ad un provvedimento di delega, perchè il Ministro delle finanze avrebbe quasi invitato a fissare questi coefficienti; dal punto di vista pratico mi pare che siamo di fronte ad una situazione di grave difficoltà. C'è il regime vincolistico, ancora in atto fino al 1960 e per effetto di questo regime molti fitti sono stati bloccati; sono stati applicati coefficienti di aumento scaglionati diversamente e che hanno una diversa base. Hanno prima di tutto una base relativa alla epoca in cui i contratti di fitto sono stati determinati e poi hanno un'altra base, quella stabilita dall'ultima legge del 1955, cioè quella relativa alle condizioni economiche del proprietario e dell'inquilino.

Quindi le singole unità immobiliari relativamente a queste leggi vengono a trovarsi in una situazione, vorrei dire, con termini catastali, la più sperequata. Così si può verificare il caso di varie unità immobiliari che dovrebbero avere lo stesso tassamento catastale e che invece hanno una situazione economica diversa.

Questo è il fondo di tutte le perplessità e di tutte le difficoltà che certamente si incontreranno nella determinazione di questi coefficenti. Ci saranno poi altre difficoltà nella determinazione dei coefficienti stessi, derivanti dal fatto che, come ho detto, si tratta di determinare la rendita catastale, cioè la rendita lorda, ma al netto delle spese di riparazione, manutenzione, ecc.

Ora è evidente che i parametri di aumento, ossia i coefficienti di aumento, non corrono parallelamente ai coefficienti di aumento delle spese, cioè a quella parte che può essere detratta dal reddito lordo per arrivare al reddito catastale. Questo è un altro motivo ed un altro elemento di difficoltà.

A mio modo di vedere però l'inconveniente fondamentale consiste in questo, che cioè quando saranno determinati questi coefficienti non è che si farà un'opera redditizia ai fini fiscali, anche perchè ci sono le norme cautelative contenute nell'articolo 1 del disegno di legge, ma si verificherà una situazione tale per cui l'inquadramento catastale non si riconoscerà probabilmente più, pur partendo dall'idea di utilizzare tutto questo materiale acquisito dal catasto edilizio urbano, per trarne oggetto di una base imponibile a sfondo razionale e coordinato.

In effetti io penso che tutto questo non potrà avvenire o per lo meno avverrà molto raramente e in casi sporadici. Per esemplificare, io posso dire alla Commissione che nella città di Teramo le tariffe per le case di abitazione di tipo civile relative all'epoca 1937-39 erano le seguenti:

Per le abitazioni civili la categoria era distinta in sei classi; alla prima classe corrispondeva la tariffa di 254 lire, alla seconda di 303, alla terza di 359, alla quarta di 431, alla quinta di 490, alla sesta di 583; questa è la tariffa riferita a vano utile e le tariffe erano formate in modo che tra l'una e l'altra lo scatto non doveva superare il 20 per cento.

Che cosa succede quando si applicano i coefficienti alle varie tariffe? I coefficienti possono essere diversi ed allora tutta la classificazione catastale viene a cadere automaticamente; viene a cadere in visione teorica per quanto si riferisce all'unità tipo e viene a cadere in sede pratica quando se ne fa l'applicazione nelle singole aree di unità immobiliari. Quindi quello scopo che tendevamo a raggiungere penso che venga frustrato in partenza.

Da un punto di vista concettuale tuttavia io sarei favorevole ad utilizzare questo lavoro che è indicatissimo per giungere alla valorizzazione di tutta la materia; inoltre da un punto di vista fiscale complessivo lo Stato non avrebbe niente da perdere, ma solo da guadagnare.

Vi potrà forse anche essere il singolo lievemente avvantaggiato, ma solo lievemente, perchè questa classificazione e questa suddivisione minuta era fatta in modo che in effetti l'incasellamento catastale fosse abbastanza preciso, e tutt'al più si poteva solo passare

da una classe all'altra; questo era il massimo arrangiamento che si poteva fare.

Oggi, con l'applicazione del coefficiente in questione io non posso nascondere alla Commissione questo grave motivo di preoccupazione, che mi rende perplesso. Pertanto, da un punto di vista della giustizia fiscale sarebbe realmente necessario procedere ad una rivalutazione, tanto più che con la legge Vanoni l'aliquota erariale per il 1951 fu ridotta dal 10 al 5 per cento.

C'è quindi una necessità di natura generale, di rivedere tutta la materia, ci sarebbe l'esigenza di utilizzare il materiale e di dare una base razionale tecnica ed economica e, direi proprio, una base catastale, a questa posizione. Questa sarebbe la conclusione alla quale io arriverei: applichiamo questo sistema nel migliore dei modi.

Noi dobbiamo renderci conto in concreto di quelli che sono i reali inconvenienti e di quella che può essere l'utilità, e vedere di conseguenza se vale la pena di dare la nostra approvazione al disegno di legge in esame o se è preferibile attendere che vi sia lo sblocco dei fitti, nel 1960, e che si possa invocare una revisione generale del tassamento; perchè con lo sblocco dei fitti ci sarà un altro equilibrio e bisognerà rivedere tutta la tassazione del catasto urbano. Dopo di ciò si potrà parlare di utilizzazione della rendita catastale ai fini dell'imposta di famiglia.

Mi propongo inoltre di stendere la mia relazione, di integrarla e migliorarla in modo che i colleghi possano direttamente prenderne visione.

FORTUNATI. Ho avuto occasione di occuparmi del catasto edilizio urbano recentemente in occasione di un vasto studio compiuto da un mio allievo. In quell'occasione ho insistito perchè questi cercasse di utilizzare la parte del materiale che è stata già pubblicata sulla rivista della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Mi sono così reso conto che indubbiamente le ricerche compiute in questi ultimi anni rappresentano un notevole valore. Sono giunto alla conclusione sulla necessità che ormai tutti i problemi di politica economica di carattere locale o nazionale debbano tener conto degli strumenti di conoscenza che si integrano a vicenda.

Dirò subito che a mio avviso è un errore, che questo materiale sia considerato esclusivamente ai fini fiscali. La utilizzazione di fondo di questo materiale va fatta sul piano generale della politica economica di un Paese moderno, non soltanto per questioni fiscali, ma per tutte le questioni economiche. La costruzione degli alloggi, lo sviluppo dei centri edilizi urbani sta assumendo un significato fondamentale per l'economia generale; e quindi in questo quadro va predisposta non soltanto la dimensione generale dell'addensamento della popolazione, ma in modo organico l'organizzazione dell'attività economica. Penso pertanto che il fatto di agganciare o non agganciare i risultati del catasto edilizio urbano ai fini dei contribuenti costituisca, in definitiva, nel quadro della situazione nazionale di queste ricerche, un aspetto marginale. Un aspetto decisivo consiste a mio avviso nello strumento di conoscenza della situazione, e non tanto nello strumento di valutazione economica ai fini di determinazione di tasse.

Mi pare che in tutti i Paesi si stia facendo uno sforzo perchè in sede non solo di qualunque contributo, ma anche in sede di tributi reali, la valutazione non sia più compiuta sulla base di valori medi. È chiaro che se noi puntiamo ad agganciare la valutazione della base imponibile per l'imposta sui fabbricati, al catasto, per forza di cose viene fuori una valutazione media la quale non può dar luogo necessariamente che a rendite di posizione che possono essere estremamente gravi nello spazio e nel tempo, rendite di posizione che sono implicite nel momento stesso in cui la istituzione della valutazione, attraverso la unità tipo, è inevitabile, a meno di non procedere ad enorme numero di classi. Ma se si procedesse ad un enorme numero di classi per altra via verrebbe meno il significato dell'uso del catasto ai fini tributari che ha senso serio in quanto è classificazione, non estremamente numerosa, perchè altrimenti dai limiti si ritorna al singolo. Ma quando poi ci si proietta nel tempo il problema diventa ancor più grave perchè nel tempo non interviene soltanto il metro monetario, cioè il metro di aggiornamento

in termini monetari della valutazione. Il problema è che nel tempo si spostano le distanze relative tra posizione rituale e posizione non rituale. E quando ci si pone il problema di coefficienti di integrazione o di rivalutazione generale e non di rivalutazione delle singole unità è chiaro che il problema delle rendite di posizione diventa ancora più grave. Non vi è dubbio che quanto accade per l'imposta sui terreni, dove pure abbiamo una esperienza enorme, è la prova provata di quanto sto dicendo. Infatti nel campo delle imposte sui terreni il continuo aggiornamento di classificazione avviene con enormi ritardi (per esempio abbiamo terreni classificati con colture estensive nella Val Padana, dove esistono colture specializzate da diversi anni).

A mio avviso l'unica soluzione può esserci data da una soluzione di difesa della giustizia tributaria: cioè la valutazione sia pure aggiornata della rendita catastale deve rappresentare un minimo al di sotto del quale non si può andare. Da questo punto di vista il catasto edilizio urbano può rappresentare anche uno strumento tributario, ma al di sotto ed oltre questo non si può andare per tutte quelle ragioni che ho detto e che in parte ha detto anche il relatore.

Da questo punto di vista forse una utilizzazione razionale vi può essere nel senso che in sede di determinazione della tariffa, essa anzichè determinare un valore medio dovrebbe determinare il valore al margine, un valore minimo. Allora da questo punto di vista l'impostazione non di un agganciamento, ma di un punto di riferimento potrebbe servire ai fini del controllo delle dichiarazioni. Forse l'utilizzazione del catasto edilizio urbano da questo punto di vista si presenta utile.

Invito il Ministro a far presente a tutti i Ministeri l'enorme prezioso materiale che ha a sua disposizione. Sono convinto che questo materiale possa diventare veramente un punto di enorme valore nei confronti di tutta la impostazione politico-economica generale che riguarda la casa in Italia con tutti i riflessi diretti ed indiretti. Da questo punto di vista il Ministero delle finanze diventerebbe il centro di tutte le iniziative politiche-economiche che si possono muovere nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Ritengo utile che ciascuno di voi prenda in profondo esame l'impostazione di questo problema. Intanto, il relatore, senatore De Luca Angelo, preparerà e presenterà una relazione completa da distribuire ai componenti della Commissione in modo che sia possibile veramente vedere fino in fondo la questione in esame. Propongo quindi di rinviare il seguito della discussione del presente disegno di legge alla prossima seduta.

Se non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi » (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Soppressione dell'imposta di conguaglio istituita con la legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione di alcuni materiali ferrosi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella discussione di ieri il senatore Marina aveva chiesto dei chiarimenti. Prego il relatore di volerli fornire.

SPAGNOLLI, *relatore*. Da parte mia confermo l'impostazione che ho dato ieri: secondo me si tratta di portare una situazione di equilibrio fra aziende a ciclo continuo ed aziende non a ciclo continuo: praticamente il gruppo Finsider ed I.R.I. ed aziende tipo Magona, le quali ultime hanno come loro prodotto base materie prime di pertinenza (carbone, ferro) proprio di questi consorzi che le lavorano per successive destinazioni sul mercato e che si sono trovate aggravate dall'aumento dell'imposta di conguaglio del 1954.

Queste aziende (tra le quali la Magona, la Falck ed altre) mi hanno fatto pervenire un lungo pro-memoria nel quale si espongono delle ragioni, a mio parere abbastanza giustificate, ai fini dell'approvazione del provvedimento in esame.

Queste aziende dicono che sono costrette ad importare tale materiale, perchè le aziende

Finsider, I.R.I., ecc., che dovrebbero fornire loro il materiale stesso, sempre nell'ambito della C.E.C.A., non lo forniscono, per una differenza di 49.000 tonnellate mentre la Finsider, lo esporta.

DE LUCA LUCA. Mi pare però che dopo quanto ha dichiarato il relatore, non siano stati chiariti quei dubbi sollevati dal senatore Marina il quale ha rilevato che noi esportiamo questo materiale ferroso mentre si vuole ora la importazione.

FORTUNATI. Se la Finsider esporta questo materiale vuol dire che fa dei prezzi di concorrenza ai prodotti stranieri. La questione diventa veramente un mistero.

PRESIDENTE. Sembrerebbe che le cose fossero in questo modo: la Finsider lavora a ciclo produttivo completo, mentre le altre aziende lavorano i semilavorati. La Finsider non ha interesse a vendere semilavorati, ma ha interesse a vendere prodotti finiti, in quanto essendo tutelata dal *dumping* può vendere a prezzi di concorrenza all'estero.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi erano stati richiesti i dati relativi all'impostazione ed esportazione di questi materiali. L'importazione è di 130 mila tonnellate per il valore di 10 miliardi; l'esportazione di 30.000 tonnellate, per 3 miliardi.

I dati sono questi e le osservazioni sollevate dal senatore De Luca sarebbero giustissime, se non esistessero questi dati.

DE LUCA LUCA. Il relatore ci dice che la Finsider non vuole vendere il materiale a queste aziende le quali sarebbero costrette ad importarlo subendone un aggravio.

SPAGNOLLI, *relatore*. Non è quello il problema. Io non posso che affermare la mia tesi di ieri. La Finsider, che ha avuto tutti i finanziamenti nell'ambito I.R.I. per mettere a posto tutti i suoi impianti, doveva fornire alle aziende tipo Magona ed altre, le materie prime, questi *coils*, che le aziende trasformano poi in materie finite. L'operazione doveva svolgersi in una visione d'insieme che rientrava nel piano di collaborazione C.E.C.A. dove si mette insieme carbone ed acciaio e si va verso un graduale equilibrio di mercato in questo settore. Invece in realtà è avvenuto che la Finsider non ha mantenuto l'impegno di fornire questo materiale alla Magona ed ai Cantieri metallurgici italiani (l'uno a Firenze, l'altro a Napoli: sono queste le due imprese interessate nella questione, che occupano un notevole numero di operai) e queste imprese sono state così costrette ad importare questo materiale dall'estero, con aggravio di costi superiori.

FORTUNATI. È stata esaminata la possibilità di costringere la Finsider a mantenere fede ai suoi impegni?

SPAGNOLLI, *relatore*. Io dovrei dedurre che se si presenta un disegno di legge d'iniziativa governativa, dovrebbe essere stata esaminata tale possibilità. Non so quali siano stati i risultati: il Governo potrebbe dirci qualcosa in proposito.

È giusto che si riveda l'I.G.E., la posizione del dazio, ecc., però nel pro-memoria di cui vi ho parlato ritrovo tutta una serie di dati, di tabelle da cui risulterebbe che nell'attuale situazione la Magona dovrebbe chiudere i battenti; ed altrettanto dicasi per i Cantieri metallurgici.

Questo è quanto mi consta e che darebbe una spiegazione forse non del tutto appropriata al motivo su cui si basa il presente disegno di legge.

DE LUCA LUCA. Le spiegazioni del collega Spagnolli non farebbero una grinza. Ma io chiedo: la Finsider è Stato o non è Stato? Se è Stato, allora non capisco questa situazione, e cioè i motivi per cui lo Stato da una parte non vende alle aziende anzidette i prodotti semilavorati e poi li importa. Perchè non forniamo alla Magona ed alle altre aziende il materiale che esportiamo?

ASARO. Ho desiderato rivedere la legge del 1954 e mi sono dato cura di cercare i motivi e lo spirito che hanno ispirato quella legge. È risultato che essa ha avuto una trattazione compensativa su due correnti contrapposte assumendo questi due aspetti: l'uno che esenta dall'imposta sull'entrata e l'al-

tro che impone una imposta di conguaglio. Ci siamo allora convinti della opportunità di questi due aspetti del provvedimento di legge che inscindibilmente sono compensativi.

Adesso per iniziativa del Governo si viene a proporre di annullare uno dei due elementi compensativi della legge del 1954. Siccome la questione è stata allora diffusamente trattata, adesso non vedo come mai siano venuti meno i motivi che hanno dettato tale legge.

SPAGNOLLI, *relatore*. A parte le obiezioni che sono emerse finora da quanto io ho esposto e dagli interventi degli altri colleghi, se questo provvedimento al nostro esame è idoneo a risolvere le difficoltà in cui si dibattono queste aziende anche per evitare che debbano chiudere i battenti, allora intravedo una giustificazione per approvarlo anche se esso risulta oscuro.

FORTUNATI. Su questa impostazione siamo d'accordo. Però dobbiamo avere la certezza che questo provvedimento non metta altre aziende in difficoltà. La legge del 1954 o era irrazionale, od aveva una sua razionalità. Intanto vorrei sapere: i produttori di questo materiale sono soltanto quelli che dicono di star male, o ve ne sono di quelli che stanno bene? È chiaro che non faremo chiudere i battenti a queste due aziende, ma se ve ne sono altre che si trovano in condizioni migliori queste due staranno sempre male: cioè risolveremo per il momento il problema di evitarne la chiusura, ma non risolveremo la questione se esistono tariffe differenziali tra produttori e produttori. E la mia preoccupazione è che questo provvedimento ne provochi un altro. Se vi sono equivoci, essi sono da eliminare: a meno che non si dica che la legge del 1954 è stata adottata irrazionalmente.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di decidere se si ritiene abbastanza informata per poter passare alla votazione, favorevole o contraria, di questo disegno di legge. Se non lo ritiene o teme giustamente di portare del danno ad un tipo o ad un altro di aziende, perchè approvando questo provvedimento naturalmente si sposta artificialmente un equilibrio economico in atto, sarà opportuno differire ad altra seduta l'esame di questo disegno di legge.

FORTUNATI. Mi limiterei soltanto ad accertare se esistono soltanto queste due aziende che vengono a trovarsi in questa posizione, o vi sono altre aziende loro concorrenti.

SPAGNOLLI, *relatore*. Sarei del parere di sospendere e rimandare la discussione, per avere notizie più approfondite in merito.

MARIOTTI. Poichè non conosciamo le cause e le conseguenze economiche della legge 31 luglio 1954, non possiamo stabilire se il presente provvedimento sanerà queste conseguenze di cui ignoriamo le manifestazioni.

Ritengo pertanto opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame alla prossima seduta in modo che il rappresentante del Governo ci possa fornire altri elementi sulla distribuzione della produzione.

In base a questi dati economici potremo farci un'idea della formazione del prezzo sul mercato. Questi elementi concorrono a dare un quadro esatto dell'utilità del provvedimento attuale. Il provvedimento fiscale ha determinate conseguenze economiche, soprattutto sulla formulazione del prezzo; desideriamo quindi che il rappresentante del Governo ci fornisca elementi atti a stabilire se il provvedimento fiscale, nella sua attuazione, crea condizioni di equilibrio fra le aziende e non posizioni di privilegio per alcune di esse.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge in esame viene rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Brusasca: « Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957, n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata " una tantum " sui prodotti tessili » (2509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Brusasca: « Modifica delle tabelle A e B allegate alla legge 12 agosto 1957,

n. 757, concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Ricordo ai colleghi che tempo fa votammo un disegno di legge concernente l'imposta generale sull'entrata *una tantum* sui prodotti tessili, con lo scopo di poter estendere tale provvedimento anche ad altri settori. Ora, a distanza di tempo, si sono resi necessari degli emendamenti, che sono stati presentati alla Camera dei deputati, emendamenti che credo sia opportuno leggere ed esaminare.

PRESIDENTE. È necessario apportare qualche modificazione alle disposizioni della legge 12 agosto 1957, n. 757, in quanto determinano alcune sperequazioni di trattamento fiscale e qualche duplicazione d'imposta a carico di determinati prodotti.

Ad esempio i cappelli non costituiscono prodotti tessili in senso proprio e non sono stati, infatti, assoggettati all'imposta generale sull'entrata *una tantum* con l'aliquota del 3 per cento: non v'è alcuna ragione che le materie prime impiegate per la loro produzione scontino l'imposta generale sull'entrata con un'aliquota maggiore di quella normale.

MARIOTTI. Ritengo più opportuno rinviare la discussione del presente disegno di legge al fine di poterci procurare dati più precisi.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge in esame viene rinviato alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vicentini e Longoni: « Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati » (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vicentini e Longoni: « Proroga del termine previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, per la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1958, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, è prorogato al 31 dicembre 1963.

SPAGNOLLI, *relatore*. È evidente la necessità di mantenere integre le provvidenze intese a facilitare il collocamento delle nostre esportazioni sui mercati esteri, di salvaguardarne e favorirne lo sviluppo. Prego pertanto i colleghi di voler approvare il presente disegno di legge.

MARINA. Attualmente la nostra industria siderurgica si sta sviluppando notevolmente anche sul piano internazionale; ritengo, pertanto, necessaria l'approvazione del presente disegno di legge che apporta un grande beneficio a tutti gli organismi siderurgici.

MARIOTTI. Sono d'accordo di prorogare i termini della legge 10 marzo 1955 che ha vigore fino al dicembre 1958, la quale può apportare dei vantaggi all'incremento della produzione.

DE LUCA LUCA. Desidero porre una questione di carattere generale. In questi ultimi tempi dalla Camera dei deputati stanno pervenendo numerosi disegni di legge, già approvati e di grande importanza. Non comprendo perchè dobbiamo affrettarci ad approvare un

disegno di legge che può essere rinviato, quando ci sono dei disegni di legge molto più importanti e necessari.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della protesta del senatore De Luca Luca, tuttavia faccio presente la necessità di approvare il presente disegno di legge il quale oltre a riguardare i grandi organismi, riguarda anche una numerosa massa di lavoratori!

NATALI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dato atto della protesta del senatore De Luca Luca, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,30.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.